

Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"

Via Abruzzo, 1 - 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 - C.U. UFO39K

www.comprensivo5colettitv.edu.it - tvic874009@istruzione.it - tvic874009@pec.istruzione.it







Agli atti Al Sito Web

Oggetto:

Determina per l'affidamento diretto della fornitura di dispositivi digitali individuali per l'apprendimento a distanza (risorse art. 120 comma 2 D.L. 18/2020, emergenza COVID-19), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto sul MePa - Codice CUP: J46J20000780007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per

la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.

129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato il 12 dicembre 2019;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento

amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la

TVIC874009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009914 - 18/11/2020 - C14 - Untrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO

inparticolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

VISTO

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta,

«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»:

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della

L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000

Firmato digitalmente da ADA VENDRAME

TVIC874009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009914 - 18/11/2020 - C14 - U

della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO

l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000,00 euro;

VISTO

l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico

del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti

all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di

TVIC874009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009914 - 18/11/2020 - C14 - U

RITENUTO che il Dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di

RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali

adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre

2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di

conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata

norma;

VISTA l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);

VISTA la nota del M.I. protocollo n. 388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Emergenza sanitaria da nuovo

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, con la chiusura connessa all'emergenza, ha attivato in breve tempo

la didattica a distanza utilizzando la piattaforma gratuita "g Suite for Education", concedendo in comodato d'uso gratuito agli studentimeno abbienti i dispositivi che erano già nella sua proprietà;

VISTO II Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse e degli

assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto- legge 18 del 2020 per la didattica a distanza, registrato dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 484, con il quale sono state assegnate

all'istituzione scolastica le risorse finanziarie per :

per piattaforme e strumenti digitali

per dispositivi digitali e connettività di rete

per formazione del personale scolastico

VISTA la nota del M.I. protocollo n. 562 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "D.L. 17 marzo 2020, n. 18,

recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative

per le Istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA la nota protocollo n. 4527 del 3 aprile 2020, con la quale il M.I.U.R. ha comunicato l'assegnazione

delle risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e

Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n.

187;

CONSIDERATO che, rispetto agli alunni già individuati, sono risultati privi di dispositivi un numero ulteriore di

studenti, segnalati dai docenti, che si trovano quindi in una situazione di disagio nell'attuazione

della didattica a distanza;

DATO ATTO pertanto della necessità di acquisire nel più breve tempo possibile n. 21 dispositivi digitali individuali

da destinare agli alunni meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, per l'attuazione della formazione a distanza, con le risorse messe a disposizione dal Ministero con il PON FSE "avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

per libri di testo e kit scolastici" – Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;

DATO ATTO che il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato il progetto 10.2.2A FSEPON VE 2020-31

relativamente al noleggio supporti didattici e servizio di locazione device da dare in comodato

d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per l'a.s. 2020/21;

DATO ATTO che, con riferimento ai beni da acquisire, risulta attiva l'unica convenzione "Telefonia mobile 7", la

quale comprende il noleggio di tablet Windows a ridotto impatto ambientale;

ESAMINATA la convenzione "Telefonia mobile 7", la stessa non si ritiene adeguata alle esigenze di acquisto,

in quanto per la didattica a distanza è necessario disporre di notebook e non di tablet;

CONSIDERATO che il mercato, a causa dell'emergenza in corso, offre prodotti o di qualità alta o di qualità bassa,

Firmato digitalmente da ADA VENDRAME

TVIC874009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009914 - 18/11/2020 - C14 - U

CONSIDERATA

l'esigenza di fornire dispositivi digitali nel più breve tempo possibile agli alunni che non ne sono in possesso, sono stati individuati dispositivi di bura qualità, confacenti alle esigenze di acquisto, e precisamente i notebook HP 250 G7 I5 c on Display da 15.6" fhd, ritenuti soddisfacenti per prestazioni e costo, i quali risultano immediatamente disponibili dall'impresa "FORNITECNICA SRL di Mogliano Veneto (TV), che li ha offerti al costo di euro 109,00 ciascuno oltre Iva;

CONSIDERATO

che l'impresa è accreditata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'Istituzione scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

VALUTATO

che si intende acquistare n. 21 notebook HP 250 g7, al fine di soddisfare l'immediata esigenza e in previsione del maturarsi di ulteriori bisogni;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad euro 13.734,00 oltre Iva;

CONSIDERATO

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari ad euro 0.00 (euro zero.00), trattandosi di mera fornitura;

RITENUTO

pertanto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.

n. 50 del 18 aprile 2016, individuando l'impresa "FORNITECNICA SRL", con sede in Mogliano Veneto (TV), alla luce delle motivazioni di cui di seguito:

- **a)** il valore dell'appalto di euro 13.734,00 oltre Iva, rientra nel valore massimo di euro 39.999,99 previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di affidamento diretto;
- **b)** il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016);
- **c)** la valutazione positiva del vantaggio economico e delle condizioni di acquisizione della fornitura garantiti dall'operatore economico, i cui prezzi praticati risultano più che vantaggiosi;
- **d)** la rispondenza della fornitura offerta dall'operatore economico affidatario all'interesse pubblico che l'istituzione scolastica deve soddisfare;
- **e)** l'ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di beni o prestazioni di servizi dell'Istituto;

TENUTO CONTO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), restando inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

TENUTO CONTO

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per il modico valore e la natura dell'affidamento, in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma del succitato art. 103;

VISTO

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quella oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

Firmato digitalmente da ADA VENDRAME

considerato che perespressa previsione dell'art 32, comma 10, lett b) del D. Los 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si

è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z962F4B262.

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento pari ad euro 13.734,00 oltre Iva, euro 16.755,48

compreso Iva, trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n. 21 notebook a noleggio, all'operatore economico "FORNITECNICA SRL", con sede in Mogliano Veneto (TV), Codice Fiscale 00295900260, Partita IVA 00295900260, Reg. Impr. n° 6637 REA n° 111524 di TV, per un importo complessivo della fornitura pari ad euro 13.734,00 oltre Iva, euro 16.755,48 compreso Iva;
- di autorizzare la spesa complessiva di euro 13.734,00 oltre Iva, euro 16.755,48 compreso Iva, da imputare nel Programma Annuale nella scheda finanziaria **A.03.02 FSEPON SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E DISPOSITIVI DIGITALI -** dell'esercizio finanziario 2020;
- di nominare il Dirigente scolastico prof. Ada Vendrame quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Ada Vendrame